

CONVENZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE IN VIA TELEMATICA DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DI ALTRI TRIBUTI MEDIANTE RILASCIO DI CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO

TRA

L'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 426 C/D, - codice fiscale 06363391001 - legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Telesca, Direttore Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo su delega del Direttore dell'Agenzia

E

nome e cognome....., codice fiscale....., nato a.....il.....,
(legale rappresentante della società.....avente sede incodice fiscale)
autorizzato alla rivendita di valori bollati con provvedimento n..... delrilasciato da

si conviene quanto segue:

Art. 1 (Oggetto e durata)

1. La presente convenzione regola ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 10 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, i rapporti tra l'Agenzia delle Entrate (di seguito indicata come "Agenzia") e i rivenditori di valori bollati (di seguito indicati come "rivenditori") per la riscossione:

- dell'imposta di bollo mediante rilascio, con modalità telematiche, di un apposito contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo, in base a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7

- del contributo unificato per le spese di giustizia e del contributo unificato per le spese della giustizia tributaria. Le caratteristiche del contrassegno emesso per la riscossione del contributo unificato e i requisiti del sistema informatico che consente il collegamento con l'Agenzia delle Entrate sono quelli stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005 e successive modifiche;

- del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto;

- delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali previsti dall'art. 2 comma 1 lett. h e i del D.Lgs n. 237 del 1997;

- di tutte le altre imposte e diritti da assolvere, anche a seguito di nuove disposizioni normative, mediante contrassegno sostitutivo.

2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

3. La presente convenzione rimane in vigore dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2020.

4. La presente convenzione si applica anche ai rivenditori che hanno sede in Sicilia. Qualora la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Regionale, stipuli una

diversa convenzione per lo svolgimento del servizio nell'ambito di propria competenza, il rapporto scaturente dalla presente convenzione dovrà intendersi cessato.

Art. 2 **(Modalità di adesione e garanzia)**

1. I rivenditori al fine di aderire alla presente convenzione, presentano, anche per il tramite della propria associazione di categoria, apposita istanza all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia competente per territorio in base al loro domicilio fiscale.

2. Nell'istanza, redatta secondo lo schema allegato **(All. 1)**, che fa parte integrante della presente convenzione, deve essere indicato, in particolare:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita del rivenditore ovvero denominazione della società autorizzata alla rivendita;
- Codice fiscale;
- Sede della rivendita;
- Estremi del provvedimento di autorizzazione alla rivendita di valori bollati;
- Coordinate bancarie del conto corrente, intrattenuto presso una banca convenzionata per il servizio F24 internet, sul quale chiede l'addebito delle somme riscosse.
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

3. L'Agenzia verifica la correttezza, anche formale, dei dati presenti nell'istanza. Non saranno accolte, salvo successiva regolarizzazione, le istanze in cui:

- Sia assente o formalmente errato il codice fiscale;
- Il codice fiscale non sia congruente con i dati anagrafici del rivenditore;
- Le coordinate bancarie fornite siano formalmente errate oppure il conto non sia intrattenuto presso una banca convenzionata per il servizio F24 internet. L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

4. In caso di istanza presentata per il tramite dell'Associazione di categoria, i relativi dati devono essere inviati in via telematica per mezzo del sistema informatico previsto dall'articolo 6. Il flusso telematico deve contenere tutte le informazioni di cui al comma 2 ed è oggetto dei controlli di cui al comma 3.

5. L'Agenzia accoglie la richiesta di adesione e rilascia il nulla osta all'attivazione del servizio entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza correttamente istruita, ai sensi del presente articolo, previa verifica della prestazione di idonea fideiussione, nei termini di cui ai successivi articoli 3 e 4. Se l'attestazione della garanzia prestata è fornita all'Agenzia successivamente alla presentazione dell'istanza, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della predetta attestazione.

6. I rivenditori già attivi al servizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione aderiscono alla stessa, ai sensi dell'articolo 1327 del codice civile, mediante la semplice continuazione dell'attività. Gli stessi sono tuttavia tenuti, pena la risoluzione del rapporto, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2017, una dichiarazione scritta di conferma redatta secondo lo schema allegato **(All. 2)**, che fa parte integrante della presente convenzione. Tale dichiarazione può essere trasmessa anche per il tramite delle Associazioni di categoria, che a tal fine potranno utilizzare la posta elettronica certificata.

Art. 3
(Garanzia fideiussoria)

1. A garanzia degli obblighi contrattuali ciascun rivenditore presta a favore dell'Agenzia una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa redatta secondo lo schema allegato (**All. 3**), che fa parte integrante della presente convenzione.
2. Il massimale della garanzia prestata è stabilito autonomamente dal rivenditore, in misura pari al valore delle riscossioni medie mensili. Il valore della garanzia individuale prestata costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del limite di preventiva autorizzazione mensile alla rivendita di cui al successivo articolo 5.
3. La garanzia deve avere scadenza al 31 maggio ovvero al 31 dicembre successivo alla data della stipula e non può prevedere clausole di tacito rinnovo. I rinnovi delle garanzie devono avere durata annuale.

Art. 4
(Fideiussione collettiva)

1. In luogo della fideiussione prevista dall'articolo 3, i rivenditori possono presentare una fideiussione collettiva, stipulata da un ente o una associazione per garantire i rivenditori propri soci.
2. La fideiussione collettiva, redatta secondo lo schema allegato (**All. 4**), che fa parte integrante della presente convenzione, deve porre in garanzia i singoli rivenditori per il massimale individuale dagli stessi stabilito, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2.
3. Il massimale collettivo è calcolato sommando gli importi dei massimali di garanzia individuali di tutti i rivenditori posti in garanzia e dividendo tale somma per 20.
4. Qualora il numero dei rivenditori garantiti dalla polizza collettiva sia inferiore a 1000, il massimale collettivo si calcola dividendo la somma di cui al punto precedente per 10. Non si procede ad alcuna divisione se il numero dei rivenditori garantito è inferiore a 100.
5. Si applicano alla fideiussione collettiva le altre condizioni poste dall'articolo precedente per la fideiussione individuale.

Art. 5
(Modalità di riscossione)

1. Le rivendite assicurano il servizio di riscossione durante l'orario di apertura dell'esercizio.
2. La ricevuta di pagamento, costituita dal contrassegno rilasciato dal rivenditore, deve avere le caratteristiche individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5 maggio 2005 e con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2015, emanati ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642, e successive eventuali modifiche o integrazioni.
3. E' fatto divieto di rilasciare ricevute diverse da quelle stampate dal sistema informatico.
4. I rivenditori riscuotono nei limiti dell'autorizzazione preventiva alla rivendita (prelevamento virtuale), rilasciata dall'Agenzia. L'ammontare complessivo dei prelevamenti virtuali in ciascun mese solare non può superare il massimale individuale della fideiussione prestata.
5. L'Agenzia delle Entrate può, d'intesa con le Associazioni di categoria, aumentare l'ammontare mensile dei prelevamenti virtuali, in rapporto al massimale individuale della

fideiussione, tenuto conto dei tempi di riscontro degli esiti degli addebiti disposti ai sensi dell'art. 7 comma 2.

6. I rivenditori convenzionati devono esporre un cartello, avente caratteristiche conformi a quelle appositamente individuate dall'Agenzia delle Entrate, che indichi che la rivendita aderisce alla presente convenzione ed è autorizzata all'emissione dei contrassegni sostitutivi. L'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria definiscono di comune intesa le iniziative con le quali portare a conoscenza del pubblico le modalità di svolgimento del servizio e gli obblighi posti a carico dei rivenditori.

Art. 6 (Modalità di collegamento)

1. Il collegamento telematico e l'invio dei dati all'Agenzia sono effettuati per il tramite di un sistema informatico indicato dalle Associazioni di categoria ed avente le caratteristiche individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005 emanato ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I rivenditori sono tenuti a rendicontare giornalmente i contrassegni emessi. E' fatto pertanto obbligo al rivenditore di procedere ogni giorno allo scarico log di tutte le operazioni off line compiute, salvo cause di forza maggiore (come ad es. assenza di linea) e comunque solo quando siano state fatte operazioni. L'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria assumono nei confronti del gestore del sistema informatico le iniziative necessarie per consentire il rispetto nel modo più agevole possibile di tale obbligo.

3. Il ripetuto ingiustificato mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta, a titolo di penalità, la sospensione da una settimana ad un mese del servizio, fatta salva la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 9 nei casi di particolare gravità.

4. Nei casi di mancato scarico log protratto per ventiquattro ore, l'apparecchiatura di stampa sarà bloccata automaticamente. Il ripristino delle funzioni avverrà con la semplice operazione di scarico dei dati.

Art. 7 (Modalità di riversamento e sanzioni per tardivo versamento)

1. I rivenditori, per il tramite del gestore del sistema informatico prescelto, inviano all'Agenzia delle Entrate la rendicontazione dei prelevamenti virtuali e delle riscossioni effettuate nel periodo che va dal mercoledì precedente al martedì (settimana contabile).

2. L'Agenzia dispone l'addebito, con valuta il venerdì successivo, delle somme oggetto di prelevamento virtuale, al netto dell'aggio e maggiorate dei costi eventualmente sostenuti per l'operazione di addebito.

3. L'Agenzia comunica preventivamente al rivenditore, anche per il tramite dell'Associazione di categoria cui aderisce, l'eventuale interruzione del rapporto convenzionale con la banca dallo stesso indicata all'atto dell'adesione e contestualmente assegna un termine, di norma non inferiore a 30 giorni, entro cui lo stesso deve indicare un nuovo conto corrente su cui disporre l'addebito, acceso presso altra banca convenzionata con l'Agenzia. In caso di mancato adempimento si provvede alla sospensione dal servizio di riscossione.

4. I versamenti tardivi, in caso di mancato addebito per qualsiasi motivo in conto corrente, sono effettuati mediante modello F24, con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, le ricevute di riversamento devono essere prodotte all'Agenzia anche via fax, salvo controllo sui versamenti eseguiti.

5. Sulle somme riversate in ritardo si applicano gli interessi, in misura pari al tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di due punti percentuali, calcolato in base ai giorni di ritardo.

6. In caso di mancato addebito delle somme riscosse, l'Agenzia intima al rivenditore il riversamento mediante modello F24. Decorsi cinque giorni da tale intimazione senza che il rivenditore abbia regolarizzato la propria posizione si provvede alla sospensione del servizio di riscossione. Si intende per sospensione la procedura che rende impossibili ulteriori prelevamenti virtuali (ricariche dei borsellini).

6 bis. In ogni caso l'Agenzia sospende automaticamente il servizio, senza preavviso, qualora il rivenditore sia debitore, a seguito di riversamenti dovuti e per qualsiasi motivo non effettuati, per una somma superiore al 25% del massimale individuale della fideiussione prestata ai sensi degli artt. 3 e 4.

7. Entro centoventi giorni dalla data dell'omesso riversamento di cui al precedente comma 2, l'Agenzia provvede all'escussione della fideiussione, tramite raccomandata a/r o PEC inviata oltre che al fideiussore anche al rivenditore e all'ente contraente la polizza.

Art. 8 (Corrispettivo)

1. Per la riscossione dell'imposta di bollo ai rivenditori compete l'aggio stabilito dall'art. 39 comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;

2. Per la riscossione del contributo unificato e del contributo unificato tributario ai rivenditori spetta l'aggio nella misura del 2,6% dei prelevamenti virtuali;

3. Per la riscossione del contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ai rivenditori spetta l'aggio nella misura del 4,7% dei prelevamenti virtuali;

4. Per la riscossione delle tasse ipotecarie e i diritti speciali previsti dall'art. 2 comma 1 lett. h e i del D.Lgs n. 237 del 1997 ai rivenditori spetta l'aggio nella misura del 5%.

5. Per la riscossione di altri eventuali tributi o diritti sarà applicato l'aggio concordato tra l'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria.

Art. 9 (Poteri di controllo e risoluzione del rapporto)

1. L'Agenzia ha facoltà di disporre ispezioni nei confronti del rivenditore convenzionato, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. Dell'intervento ispettivo viene redatta verbalizzazione, fermo restando il diritto del titolare della rivendita di produrre le proprie osservazioni scritte entro il termine di 30 giorni. L'Agenzia, rilevati inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione, può risolvere il rapporto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'Agenzia si riserva il diritto di disporre in via cautelare e senza preavviso, per il tramite del gestore del sistema informatico, l'inibizione temporanea allo svolgimento del servizio qualora il rivenditore, per fatti inerenti allo svolgimento del servizio, sia oggetto di indagini di polizia giudiziaria ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria ivi compresa l'iscrizione nel registro degli indagati. L'inibizione consiste nella disattivazione del

terminale atta ad impedire l'ulteriore emissione di contrassegni anche a fronte della disponibilità di credito sul borsellino corrispondente.

Art. 10 (Recesso)

1. Il rivenditore può recedere dalla convenzione presentando comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite della propria Associazione di categoria. Il recesso ha effetto dalla data di recepimento della comunicazione. Il rivenditore ha l'obbligo di restituire tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dalla data del recesso, il terminale e il materiale di stampa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15.

2. L'Agenzia delle Entrate può recedere dalla convenzione in adempimento di eventuali previsione di legge e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

Art. 11 (Conservazione del materiale di stampa)

1. I rivenditori hanno l'obbligo di osservare, nella conservazione del materiale e delle apparecchiature di stampa, la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività svolta. La medesima diligenza è richiesta nel verificare che, al momento della firma del documento di trasporto del materiale di stampa, il numero identificativo del collo corrisponda esattamente a quello indicato sull'etichetta apposta sulla confezione.

2. I rivenditori hanno l'obbligo di conservare i contrassegni annullati e le etichette non utilizzate (ad esempio rulli parzialmente utilizzati) o invalidate (ad esempio etichette che non vengono correttamente lette e/o valorizzate dal terminale) per cinque anni dalla data dell'annullamento o della presa in carico. Decorsi cinque anni il rivenditore può provvedere alla distruzione del suddetto materiale attraverso modalità atte ad impedirne l'utilizzo, autocertificando il dettaglio del materiale distrutto. L'autocertificazione deve essere conservata dal rivenditore. Nel caso di annullamento, il rivenditore è tenuto ad apporre nel medesimo momento sui contrassegni annullati, la scritta "annullato" e, negli altri casi, la scritta "invalidato". L'Agenzia dispone periodicamente il ritiro e/o la distruzione di tale materiale.

3. La mancata conservazione del materiale di cui al comma precedente può comportare la sospensione del servizio fino a sei mesi e, nei casi di particolare gravità, autorizza l'Agenzia delle Entrate a disporre la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 9 comma 2.

4. I contrassegni annullati e non conservati saranno ritenuti venduti; pertanto il rivenditore sarà tenuto al versamento del loro valore facciale, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 7.

5. In caso di smarrimento o di furto dei rulli o di frazioni di rullo, purché superiori a quindici etichette, fatto salvo che il ripetersi di tale circostanza è considerato comportamento anomalo ai sensi e con gli effetti del successivo art. 16, i rivenditori saranno tenuti al pagamento, a titolo di penalità, di euro 100,00 per ciascun rullo smarrito e di euro 50,00 in caso di furto. Tali eventi comportano la sospensione delle forniture del materiale di stampa, che potrà essere nuovamente autorizzata dall'Agenzia delle entrate a seguito del pagamento delle penalità previste dal comma precedente.

5.bis. I rivenditori hanno l'obbligo di denunciare tempestivamente il furto o lo smarrimento del materiale di stampa di qualsiasi entità.

6. I rivenditori hanno l'obbligo di conservare per due anni la ricevuta di consegna del materiale di stampa.

Art. 12
(Sospensione e revoca della licenza)

1. Nel caso di sospensione o revoca della autorizzazione alla rivendita di valori bollati si intende sospeso o revocato anche il servizio regolato dalla presente convenzione.

Art. 13
(Variazioni alle modalità di svolgimento del servizio)

1. L'Agenzia e le Associazioni di categoria definiscono, con appositi accordi, gli adeguamenti nonché le eventuali variazioni alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportuni o necessari anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

Art. 14
(Eventi eccezionali)

1. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al giorno successivo a quello in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata dal gestore del sistema informatico ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15
(Trasferimento della rivendita al nuovo titolare)

1. In caso di trasferimento della rivendita ad un nuovo titolare, questi prima di iniziare l'attività di riscossione è tenuto ad eseguire tutti gli adempimenti di cui all'art. 2 e successivi della presente convenzione.

2. Il rivenditore che trasferisce la rivendita oppure cessa l'attività è tenuto a comunicarlo entro trenta giorni all'Agenzia delle Entrate.

3. Il rivenditore che trasferisce la rivendita, salvo impedimenti di carattere tecnico, è tenuto a consegnare il materiale di stampa non utilizzato e la macchinetta emettrice al nuovo titolare, che è tenuto ad accettarlo, compilando un verbale di consegna tenuto conto del carico risultante dal sistema informatico di gestione del materiale, secondo lo schema allegato alla presente convenzione (**All. 5**).

Il materiale da consegnare dovrà comprendere:

- i rulli utilizzati parzialmente dal rivenditore cessante, ancorché non utilizzabili dal nuovo titolare;
- i rulli integri non ancora utilizzati dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare;

- i foglietti per cambiali non ancora distribuiti dal rivenditore cessante, utilizzabili dal nuovo titolare.

L'Agenzia autorizza l'assegnazione del predetto materiale al subentrante.

4. Il nuovo titolare è responsabile, anche ai fini delle penalità previste dall'art. 11, della corretta e diligente conservazione del materiale di stampa preso in carico ai sensi del comma precedente, nei limiti di quanto risulta dal processo verbale di cui al comma precedente.

Art. 16 **(Contrasto ai fenomeni di contraffazione)**

1. E' fatto assoluto divieto di cedere i contrassegni ad altri rivenditori, ai fini della rivendita.

2. Al fine di contrastare i fenomeni di contraffazione dei contrassegni, la loro emissione deve essere fatta al momento stesso della richiesta da parte dei contribuenti. Tale principio non si applica ai rivenditori che, in considerazione della loro particolare ubicazione, hanno un volume di affari estremamente elevato e prestano una fideiussione non inferiore ad € 100.000.

3. Le richieste di emissione di contrassegni in numero superiore a 50 devono essere fatte in forma scritta, previa compilazione dell'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, in modo da consentire con esattezza l'individuazione del richiedente. A tal fine il rivenditore è autorizzato a richiedere copia del documento di identità dell'acquirente. In tal caso è consentita l'emissione dei contrassegni in un momento successivo a quello della richiesta, in deroga al principio stabilito dal precedente comma 2.

4. L'Agenzia effettua un costante monitoraggio dell'attività dei rivenditori al fine di individuare comportamenti anomali rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento del servizio, che possano essere finalizzati alla contraffazione dei contrassegni, anche da parte di altri soggetti.

Tali comportamenti anomali sono:

- l'emissione in numero rilevante di contrassegni di importo minimo ancorché coincidente con le tariffe vigenti in mancanza dell'apposito modello di richiesta;
- l'emissione giornaliera di un numero di contrassegni sensibilmente superiore alla media della rivendita, da cui possa presumersi l'esistenza di rilevanti richieste unitarie per le quali è prevista la forma scritta;
- il ripetuto furto o smarrimento di rulli attribuiti al rivenditore.

Ulteriori casi di comportamenti anomali possono essere individuati d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate e le Associazioni di categoria.

5. Qualora siano individuati comportamenti anomali, definiti come al punto precedente, l'Agenzia procede a contestarli ai rivenditori interessati, che possono presentare entro cinque giorni lavorativi elementi giustificativi dei comportamenti rilevati.

6. Se l'Agenzia ritiene non valide le giustificazioni addotte dai rivenditori, provvede alla loro inibizione dalla possibilità di emissione dei contrassegni, per un periodo da un mese a sei mesi e, nei casi di particolare gravità, alla risoluzione unilaterale del rapporto convenzionale. Contestualmente l'Agenzia provvede a segnalare i comportamenti rilevati alla Procura della Repubblica e alla Procura Distrettuale della Corte dei Conti territorialmente competenti.

7. Si considera valida giustificazione, ai fini del comma precedente, l'esibizione di una richiesta scritta per mezzo della quale sia possibile identificare con esattezza l'acquirente dei contrassegni.

Art. 17 (Operazioni errate)

1. I rivenditori sono tenuti a prestare la massima attenzione nelle operazioni di ricarica e di emissioni dei contrassegni, tenendo conto dei vincoli di natura tecnica all'annullamento dei contrassegni errati.
2. L'Agenzia non accetta richieste di rimborso dei contrassegni emessi in maniera errata e non annullati con le modalità e i tempi previsti. Sono fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati per i quali non è stato possibile eseguire l'operazione di annullamento. In tali casi i rivenditori dovranno chiedere il rimborso, entro sessanta giorni dall'errata operazione. Il rimborso sarà effettuato solo se eccede la somma di euro 20,00.
3. In caso di errata ricarica e di comprovata impossibilità all'utilizzo del credito erroneamente acquistato, i rivenditori ne inviano entro sessanta giorni comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ne dispone il rimborso entro i successivi 90 giorni. Il pagamento del rimborso verificata la disponibilità sul competente capitolo del Bilancio dello Stato avverrà secondo le procedure di contabilità pubblica.
- 3.bis In caso di perdita dei crediti acquistati dal rivenditore, a seguito di un guasto del terminale di emissione, lo stesso può chiederne il rimborso fornendo un'attestazione del gestore informatico che ne certifichi l'ammontare in maniera certa. Se la quantificazione dei crediti è fatta sulla base dei dati del Centro servizi del gestore, si procede al rimborso solo nel caso in cui non siano stati emessi contrassegni nel periodo compreso tra l'ultimo scarico log e il guasto.
4. L'Agenzia delle Entrate può concordare direttamente con le Associazioni di categoria nuove modalità di rimborso rispetto a quelle attualmente utilizzate, anche prevedendo la possibilità dell'utilizzo di ricariche erroneamente effettuate in altro borsellino; a tal fine le Associazioni di categoria e l'Agenzia delle Entrate chiederanno al gestore del sistema informatico di operare le necessarie modifiche tecniche.

Art. 18 (Comunicazioni)

1. I rivenditori all'atto di adesione alla presente convenzione, chiedono di ricevere presso l'Associazione di categoria della quale si avvalgono le informazioni relative al servizio, ad eccezione di quelle previste dall'art. 7 commi 6 e 7, art. 9, art. 11 e art. 16 comma 5 che devono essere effettuate presso la sede della rivendita, presso il domicilio fiscale oppure tramite Posta Elettronica Certificata. L'Associazione a sua volta ne dà tempestiva comunicazione agli interessati con le modalità ritenute più idonee e efficaci.

Art. 19 (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
2. I dati dei rivenditori forniti ai sensi della presente convenzione, direttamente o per il tramite delle Associazioni di categoria e del gestore del sistema informatico, sono obbligatori ai fini dello svolgimento del servizio.
3. Titolare del trattamento dei dati è, a partire dal momento del loro ricevimento, l'Agenzia delle Entrate, che si avvale della collaborazione, per quanto riguarda la gestione informatica dei dati, di Sogei spa.

4. I dati, trattati prevalentemente con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, possono essere comunicati a soggetti terzi (in particolare al gestore del sistema informatico, agli enti contraenti le polizze fideiussorie, alle società che prestano le garanzie fideiussorie, alle Associazioni di categoria e all'istituto depositario del conto corrente) esclusivamente per le esigenze di svolgimento del servizio e limitatamente ad esse.

5. L'Agenzia delle Entrate si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice sulla Privacy.

Roma

Per l'Agenzia delle Entrate

IL RIVENDITORE

IL DIRETTORE CENTRALE
Giuseppe Telesca

(Firmato digitalmente)